



CITTÀ DI SIRACUSA

Codice Fiscale 80001010893 - Partita IVA 00192600898

Settore Trasporti e Diritto alla Mobilità

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni di N.C.C., Noleggio Con Conducente, mediante l'utilizzo di velocipedi e di motocarrozze con conducente.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016
Modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021

Art. 1

Definizione del servizio.

Il servizio di noleggio di veicoli motocarrozze e velocipedi con conducente è un servizio pubblico non di linea, servizio di noleggio con conducente, così come previsto dall'art. 85 del c.d.s, avente lo scopo di soddisfare le esigenze di un'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a percorso.

Il presente Regolamento tiene conto della normativa vigente in materia e precisamente: L.n.21 del 15-01-1992 denominata "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modifiche ed integrazioni; L.R.n.29 del 06-04-1996 integrata dalla L.R.n.13/2002 con modifiche fino alla L.R.n.19/2005.

Art. 2

Disciplina del servizio.

Il servizio, come sopra individuato, è disciplinato dal presente regolamento e per tutto quanto non previsto, dalle norme comunitarie, nazionali, regionali.

Art. 3

Autorizzazione per l'esercizio del servizio.

1. L'esercizio del servizio è subordinato alla titolarità di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica a titolari di imprese artigiane o associati in cooperative di produzione e lavoro o associati a consorzi tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge e viene svolto con motocarrozze, tricicli o quadricicli, e da velocipedi , nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada e dalla normativa di settore.
2. Il numero di autorizzazioni è determinato in n. 10 (dieci) per motocarrozze e in n. 10 (dieci) per velocipedi.

Art.4
Requisiti

- a) l'iscrizione nel ruolo, ove previsto, di conducenti motocarrozze e velocipedi, istituito presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Siracusa, prevista dall'art. 3-bis della L.R.n.29 del 06/04/1996;
- b) la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ed anzianità non superiore ai sessanta anni;
- c) il possesso della patente di guida di categoria prevista dalla normativa vigente per la conduzione del veicolo;
- d) il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per la conduzione di motocarrozze per il servizio di noleggio con conducente di cui all'art.116 del vigente Codice della Strada;
- e) il superamento della scuola dell'obbligo;
- f) proprietà o disponibilità in leasing o comodato di un veicolo idoneo al servizio e relativo impegno a produrre contratto assicurativo RCA ;
- g) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
- h) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice ;
- i) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere G) e H) ;
- j) il non essere stato dichiarato fallito ;
- k) il non avere trasferito alcuna licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti ;
- l) il non essere titolari di licenza taxi ;
- m) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
- n) non avere subito negli ultimi due anni le sanzioni di cui agli artt.186, 186 bis, 187 del Nuovo Codice della Strada;
- o) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- p) non svolgere altre attività lavorative incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità o la sicurezza del servizio;
- q) avere la disponibilità di una rimessa idonea per la sosta dei veicoli utilizzati, in conformità a quanto previsto dall'art.3 della Legge 21/1992.

I requisiti di cui alle lettere "B- C- D- K- L- N- O" devono essere posseduti, come data ritenuta utile, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della istanza per partecipare alle procedure concorsuali.

Con riferimento alle lettere G) H), J) e M) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Nel caso di persona giuridica i requisiti per la partecipazione al Concorso devono essere posseduti almeno da una persona fisica, designata dalla Società, inserita nella struttura dell'impresa in qualità di Socio Amministratore della Società.

Se il richiedente è una Cooperativa o una Società, dovrà essere indicato il numero di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente ed inoltre il Legale Rappresentante dovrà dichiarare:

- data di stipula e iscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto ;
- Certificato Abilitazione Professionale per i soci abilitati alla guida dei veicoli, per le motocarrozze ;
- produrre certificazione della competente ASP attestante la sana e robusta costituzione fisica per i soci adibiti alla guida dei veicoli.

Art. 5

Domande

Nella domanda il richiedente, deve dichiarare, pena l'esclusione dalla valutazione della stessa:

"ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le dichiarazioni mendaci e la formazione o uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000":

- a) le generalità complete, il luogo e la data di nascita, la residenza ;
- b) il possesso del certificato di idoneità psico-fisica al servizio;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del Bando;
- d) proprietà o disponibilità in leasing o in comodato di un veicolo idoneo al servizio;
- e) numero di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale e data di costituzione della società richiedente;
- f) dichiarazione d'obbligo a stipulare un contratto assicurativo responsabilità civile terzi, con copertura dei terzi trasportati, nella misura dei massimali di legge, commisurato alla peculiarità del mezzo condotto e da produrre all'amministrazione in caso di attribuzione autorizzazione al noleggio motocarrozze e velocipedi con conducente;
- g) non avere subito negli ultimi due anni la sanzioni di cui agli artt.186,186/bis e 187 del vigente Codice della Strada, nonché le dichiarazioni di cui ai punti " G, H, I , J " dell'art 1 del presente dispositivo;
- h) avere un'età non superiore ai sessanta anni;
- i) nel caso in cui il richiedente dovesse svolgere attività lavorative di cui alla lettera "p" dell'art. 4, l'istante dovrà dichiarare, altresì, di impegnarsi a cessare le predette attività, entro il termine indicato per l'inizio del servizio, qualora risultasse tra i concorrenti idonei assegnatari di autorizzazione di cui al presente dispositivo;
- j) il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata qualsiasi comunicazione inerente l'esito della domanda, nonché, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione, fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore;

Il Settore comunale competente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande. Successivamente l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi viene trasmesso alla Commissione di cui al successivo art. 6 bis. I motivi dell'esclusione vengono comunicati per iscritto ai non ammessi.

Art. 6

Documentazione

Documentazione da presentare al termine del procedimento la cui durata dovrà essere ricompresa entro 60 giorni successivi dalla comunicazione di valutazione positiva dell'approvazione della graduatoria, da inviare al COMUNE DI SIRACUSA – Protocollo Generale - entro 30 giorni e con le modalità di cui all'art. 2 del presente dispositivo. La documentazione dovrà comprovare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione all' Avviso, e nello specifico dovrà essere trasmesso :

- atto di proprietà o disponibilità in leasing o per comodato d'uso di una motocarrozetta idonea al servizio di noleggio con conducente;
- assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, che preveda la copertura dei massimali previsti dalla legge;
- valido Certificato di idoneità psico-fisica al servizio posseduto alla data di presentazione della richiesta di partecipazione;
- copia autenticata nelle forme previste dall'art. 18 del DPR 445/2000, ovvero con le modalità alternative previste dall'art. 19 dello stesso decreto dei seguenti documenti :
 - a) patente di guida, della categoria prevista dal C.D.S per la conduzione dei veicoli o superiore regolarmente rinnovata;
 - b) Certificato di Abilitazione Professionale di categoria sufficiente per la conduzione di motocarozzette adibite al noleggio con conducente, in corso di validità;
 - c) Certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti previsto dall'art. 3-bis della L.R.n.29 del 6/4/1996, conseguito presso la C.C.I.A.A. di Siracusa;
 - d) Carta di Circolazione della motocarrozetta da utilizzare e valida documentazione relativa ai velocipedi.

Le Società dovranno inoltre presentare :

- 1) atto costitutivo della Società richiedente;
- 2) il numero di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente. Coloro i quali esercitano altra attività lavorativa diversa dal punto c) dell'art. 3 del presente Regolamento dovranno cessarla entro il termine di novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione presentando all'ufficio sopra indicato idonea documentazione.

Art. 6 bis

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso finalizzato all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, il Sindaco nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La commissione di concorso è composta:
 - a) dal Funzionario responsabile del servizio, con funzioni di Presidente;
 - b) da due esperti interni nelle discipline previste per le prove;
 - c) da un dipendente comunale, con qualifica non inferiore alla fascia "C", che svolge le funzioni di segretario;
 - d) la Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di una o più lingue straniere, verrà integrata da un esperto per ciascuna lingua prescelta, il quale esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
3. La data dell'esame fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data suddetta.

4. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione, esperite le prove d'esame, redige la graduatoria di merito entro 10 giorni, tenendo altresì conto della valutazione dei titoli, ivi compresi quelli di preferenza a parità di merito e la trasmette al Dirigente del Settore il quale, nei successivi 15 giorni, provvede all'approvazione della graduatoria con specifico atto amministrativo.

Art. 7

Graduatoria per bando di concorso.

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del dirigente addetto al ramo.
2. Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire *dal* concorrente piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.
3. La graduatoria resta in vigore dalla data di approvazione e sino all'indizione della successiva procedura concorsuale.

Art. 8

Rilascio delle autorizzazioni a seguito di bando di concorso.

1. Il dirigente del servizio competente, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne da formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le autorizzazioni vengono rilasciate, dal dirigente del servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria una volta riscontrata la regolarità degli atti.

ART.9

Rilascio Autorizzazioni

Ove sia presentata dichiarazione ad acquisire il mezzo in caso di comunicazione positiva della istanza, il concorrente deve - entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione - esibire un documento comprovante la proprietà esclusiva del mezzo strumentale o comunque la disponibilità effettiva, con relativa produzione della carta di circolazione. In mancanza si procederà al diniego del rilascio dell'autorizzazione. Il soggetto che diviene titolare dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio motocarrozze con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni pena la decadenza. Per gravi e comprovati motivi può essere concessa solamente una proroga di 90 giorni prima di pronunciare la definitiva decadenza.

Art. 10

Definizione del servizio

1. Il servizio N.C.C. motocarrozze si rivolge ad una utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, all'interno di tutto il territorio comunale.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene, così come previsto dalla normativa vigente in materia, all'interno delle rimesse ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico di piazza. Per rimesse si intende il luogo le le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
3. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci) ed il trasporto pubblico di linea;
4. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;

5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, anche per quanto riguarda l'idoneità psico-fisica al servizio;

6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 11

Trasferibilità delle autorizzazioni per causa di morte.

In caso di morte del titolare, le autorizzazioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.6, ovvero possono essere trasferite, entro il termine di due anni dal decesso ad altro, designato dagli credi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati.

Per il trasferimento dell'autorizzazione ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro tre mesi dalla data del decesso, di una richiesta all'Amministrazione, da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla rinunzia da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.

Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione, entro due anni dalla data del decesso di una richiesta all'Amministrazione, da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativi alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità dell'autorizzazione al soggetto designato, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo.

La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato, Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto.

Art. 12

Contrassegni per le autovetture e le motocarrozze

1. Le autovetture e le motocarrozze adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte :

- "NOLEGGIO";
- "Comune di Siracusa" e lo Stemma.

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte :

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Siracusa" e "N.C.C." ;
- al centro lo Stemma del Comune;
- nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall'ufficio comunale competente. Sul piombo è impresso lo stemma del comune di Siracusa e l'anno.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.
5. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie, salvo quanto eventualmente dovesse prevedere il previsto Regolamento per il Piano generale degli impianti.

Art. 13

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Sindaco, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari;
4. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza delle nozioni fondamentali previste per l'espletamento del servizio.

Art. 14

Revisione dei veicoli.

La revisione dei veicoli, ove previsto dalla vigente normativa, abbinate alle relative autorizzazioni di noleggio con conducente, avviene in linea per ciò che è disposto dal codice della strada, ad esclusivo carico del titolare delle autorizzazioni.

Art. 15

Sostituzione dei veicoli.

- 1). Il titolare dell'autorizzazione di noleggio per la sostituzione dei veicoli, deve richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta, ove previsto dalla vigente normativa, da presentare all'ufficio della Motorizzazione Civile, che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed il contestuale passaggio ed altro uso del mezzo da sostituire.
- 2). Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità bimestrale, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro due mesi dal rilascio, la relativa richiesta all'ufficio della Motorizzazione Civile.
- 3). La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il Settore Mobilità e Trasporti effettua sulla relativa autorizzazione previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi al veicolo previsti dal Codice della Strada dal Regolamento di attuazione e dal presente regolamento.

Art. 16
Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 17
Tariffe.

1. E' richiesto al conducente di esporre le tabelle con le tariffe applicate per percorsi prestabili nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
3. E' fatto obbligo al conducente esporre il numero telefonico o indirizzo e-mail dell'Amministrazione Comunale, per eventuali reclami che gli utenti volessero effettuare.

Art. 18
Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestatamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore;
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente, ivi compreso l'eventuale accompagnatore previsto dalla legge n.104/92 art.3 c.3. per una sola corsa per ogni itinerario.

Art. 19
Obblighi del conducente.

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità essere ordinato e curato nella persona;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice Penale;
- c) comunicare entro 30 giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa.
- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comando di Polizia Municipale entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio;
- h) indossare una divisa le cui caratteristiche saranno stabilite da un futuro protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente di motocarrozze;
- i) emettere ricevuta fiscale del servizio reso.

Art. 20

Atti vietati al conducente.

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa;
- d) richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo concordato;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
- i) la sosta in posteggio di stazionamento negli spazi destinati ai taxi;
- j) il transito nelle corsie preferenziali;
- k) consentire la conduzione del veicolo, per servizio, a persone non autorizzate;
- l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti consentiti.

Art. 21

Atti vietati agli utenti del servizio.

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare ;
- b) insudiciare o deteriorare il veicolo;
- c) gettare oggetti dal veicolo;
- d) portare animali domestici al seguito, senza l'assenso del conducente;
- e) portare merci o altro materiale al seguito. diverso dal bagaglio, senza il consenso del conducente.

E' fatto obbligo di esporre in modo visibile all'interno dei veicoli, motocarrozze e velocipedi, gli art. 19, 20 e 21 del presente regolamento.

Art. 22

Addetti alla vigilanza.

1.- Spetta alla Polizia Municipale il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e sull'accertamento e notifica ai trasgressori delle sanzioni previste dagli articoli che seguono, mentre compete al Settore Mobilità e Trasporti l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

2.- All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi di polizia estranei a quelle previsto nel comma precedente, al sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 23

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento,
2. Nei casi di recidiva, tenuto conto della complessiva condotta del trasgressore, la Polizia Municipale, o gli ufficiali e gli agenti di cui al precedente art.29, comma 2, non potrà applicare la sanzione minima prevista.

Art. 24

Sanzioni amministrative accessorie.

1. Per le infrazioni indicate negli articoli precedenti , il Settore Mobilità e Trasporti, previa acquisizione di apposito verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale o dagli ufficiali e gli agenti di cui al precedente art., ritualmente notificato al trasgressore, dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Diffida;
- Sospensione dell'autorizzazione;
- Decadenza dell'autorizzazione;
- Revoca dell'autorizzazione,
- Sospensione e cancellazione del ruolo dei conducenti.

2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, la Polizia Municipale o gli ufficiali e gli agenti di cui al precedente art., inviano, unitamente al relativo verbale di accertamento della violazione, un rapporto informativo al Settore Mobilità e Trasporti, corredata di tutti i documenti e degli atti necessari.

Art. 25

Diffida.

1. Il provvedimento di diffida nei confronti del titolare consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 26

Sospensione.

1. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione è disposto per giorni dieci:

- a) nel caso in cui sia stata commessa la stessa violazione passibile di provvedimento di diffida per tre volte, negli ultimi cinque anni;
- b) nel caso in cui ci si avvale di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali;
- c) nei casi previsti dall'art. 727 del c.p.;

2. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione è disposto per giorni trenta:

- a) nel caso di mancato rispetto dell'ambito territoriale di cui all'art.5, commi 1e1 bis;
- b) nel caso in cui i soggetti preposti al controllo accertino la violazione del limite numerico di passeggeri superiore a quello prescritto dall'art. 7, comma 4 del presente Regolamento;
- c) nel caso in cui i soggetti preposti al controllo accertino la violazione di talune delle prescrizioni di cui all'art.22 del presente Regolamento;

3.- Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare provvede a far annotare sulla propria autorizzazione il periodo di sospensione da parte del Settore di cui ai commi 1 e 2.

Art. 27

Decadenza.

1. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione è disposto dal Settore Mobilità e Trasporti:

- a) nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 4 e non si provveda a riacquisire i suddetti requisiti entro il termine di 12 mesi (in tale periodo l'attività non può essere esercitata);
- b) nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'art. 9;
- c) per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio disposto ai sensi dell'art. 26;
- d) per violazione di quanto disposto dai precedenti artt. 11 e 13.

2. Il Settore Mobilità e Trasporti trasmette copia del provvedimento alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6. comma 3 della Legge 15 gennaio 1992. n. 21.

Art. 28

Revoca.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è disposto dal Settore Mobilità e Trasporti:

- a) nel caso il cui il titolare violi le norme sul cumulo di cui all'art. 8 comma 2 della legge. n. 21. del 15 gennaio 1992, come recepito con LR n. 29 del 6 Aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) nel caso in cui ci si avvale dì personale non regolarmente assunto o per il quale non sì versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali, per la cui violazione sia già stata comminata la sospensione di cui all'art. 26 del presente Regolamento;
- c) nel caso in cui si utilizzi uno dei veicoli o delle autorizzazioni per compiere o favorire l'attività illegali;
- d) nei casi dì interdizione dall'esercizio dell'attività previsti dall'art. 727 del c.p.;
- e) nei casi di ritiro dell'autorizzazione previsti dall'art. 226 del regolamento di esecuzione del Codice della strada;
- f) nel caso in cui incorra nel terzo provvedimento di sospensione nel corso del triennio;

Art. 29

Rinuncia.

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione presenta istanza al competente ufficio comunale.

Art. 30

Indennizzo.

Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 31

Norma di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti.

Art. 32

Norme finali

Entro 30 giorni dall'esecutività del presente regolamento l'Amministrazione Comunale avvierà il bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni.



SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO DI TIPO TURISTICO-RICREATIVO

**mediante l'utilizzo di velocipedi e di motocarrozze con conducente
a carattere stagionale dal 1 aprile al 31 ottobre**

Integrazione al Regolamento Sezione speciale per il rilascio di autorizzazioni di N.C.C., Noleggio Con Conducente, mediante l'utilizzo di velocipedi e di motocarrozze con conducente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'esercizio del servizio di trasporto di persone di tipo turistico-ricreativo effettuato **a carattere stagionale dal 1 aprile al 31 ottobre** esclusivamente su percorsi predefiniti all'interno e verso le parti storico ambientali e archeologiche significative del territorio cittadino indicate nell'allegato A con:

- a) velocipedi a tre o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ed eventualmente dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
- b) motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, equipaggiati di idonea carrozzeria, a motore elettrico.

Le tariffe, rapportate ad ora o frazione di ora, e le condizioni di trasporto debbono essere esposte sul mezzo in maniera ben visibile all'utente dall'esterno. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre le tabelle con le tariffe applicate nelle seguenti lingue: italiano, francese, tedesco ed inglese.

La prestazione del servizio non è obbligatoria. Tuttavia, atteso che il servizio è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

Non è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

È vietata altresì la circolazione sulle strade vietate ai sensi del Codice della Strada e delle altre norme sulla circolazione stradale.

L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.

È fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, fiscali e contributive, nonché di tutela dei beni architettonici e ambientali a carico del soggetto autorizzato.

Articolo 2 - NUMERO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TIPO TURISTICO-RICREATIVO

L'esercizio del servizio, in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricreativo stagionale e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, non concorre al fabbisogno teorico di offerta per l'esercizio di servizi pubblici non di linea effettuato su strada, definito dalla Città di Siracusa.

Per il calcolo del fabbisogno nell'ambito cittadino di veicoli da adibire a tale servizio, il contingente numerico cumulativo di velocipedi (2/3) e motocarrozze (1/3) necessario al fabbisogno nell'ambito cittadino è determinato, ogni tre anni, con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alla “popolazione turistica mediamente presente al giorno nel Comune”, così come desunto dalle rilevazioni relative all'anno precedente a quello di calcolo dell'Osservatorio Turistico Regionale, con la seguente formula:

$$N = [(\text{Presenze turistiche stagione} / 6000) + (\text{Sup.}/50) + I] * F_a * F_b * F_c + F_d \\ 210$$

in cui:

N = fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio nel Comune;

F_a = fattore collettivo per l'ambito territoriale: coefficiente pari a 1,20;

F_b = fattore correttivo offerta servizi di trasporto pubblico: coefficiente pari a 0,70;

F_c = fattore correttivo per la presenza nel Comune di strutture ospedaliere: coefficiente pari a 1,10;

F_d = fattore aggiuntivo per intensità dei movimenti turistici, di cura di soggiorno e di lavoro: coefficiente pari a 12.

Il Valore Finale Teorico N dovrà essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Articolo 3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a cura del competente Servizio della Città.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo possono essere rilasciate, con le modalità e procedura ad evidenza pubblica, così come previsto dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e Modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021 a titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i., e agli imprenditori privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo sia stato richiesto da una società (sia di capitali, sia di persone), occorre che:

- i requisiti di idoneità professionale siano posseduti dal legale rappresentante, oppure da un

- soggetto da questo designato ad esercitare o coordinare l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva;
- i requisiti morali siano posseduti da tutti i soci (nel caso di società di persone) o dal rappresentante legale (nel caso di società di capitali), nonché da tutti coloro che esercitano e coordinano l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva.

Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è altresì subordinato all'accettazione, da parte del richiedente, del luogo di stazionamento dei veicoli su suolo pubblico, ove il veicolo sosta e rimane a disposizione dell'utenza e dei percorsi prestabiliti così come indicati nell'allegato "A".

In ogni caso, sussistendo motivi di pubblico interesse, è facoltà del Comune interdire l'uso di dette aree o di determinati percorsi, nonché ordinare eventuali variazioni dei percorsi e/o l'eventuale spostamento in altre zone.

Articolo 4 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:

- quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente Regolamento;
- quando il titolare perda i requisiti morali;
- quando venga accertato che il titolare abbia esercitato il servizio che per le modalità di svolgimento integra la fattispecie del servizio disciplinato dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021;
- quando risultino accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali di dipendenti del titolare dell'autorizzazione o di sostituti a tempo determinato dei dipendenti medesimi;
- quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 3 mesi continuativi senza giustificato motivo.

Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5 - RINVIO

Fatte salve le disposizioni speciali qui novellate l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo sono applicate le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e Modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021.

Articolo 6 - TARGA DI RICONOSCIMENTO

La targa recante il numero di autorizzazione comunale sarà fornita, previa corresponsione della relativa spesa da parte dell'interessato, dopo aver ottenuto la licenza di esercizio.

Detta targa dovrà essere fissata all'esterno, in modo inamovibile, senza poter essere oggetto di oscillazioni durante la marcia, ed applicata in maniera tale che il proprio bordo inferiore non sia al

di sotto del paraurti posteriore del veicolo. La stessa deve essere, altresì, posizionata in modo orizzontale e parallelo all'asse stradale senza inclinazioni.

Articolo 7 - VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla verifica del permanere in capo al titolare della autorizzazione, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente dal presente Regolamento nonché dal Regolamento per il rilascio di autorizzazioni di N.C.C., Noleggio Con Conducente, mediante l'utilizzo di velocipedi e di motocarrozze con conducente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021; sulla base delle risultanze di tale verifica, l'Amministrazione potrà poi intraprendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, di sospensione o di pronuncia di decadenza della licenza stessa.

E' comunque fatto obbligo al titolare della licenza di comunicare all'Amministrazione Comunale, entro il termine massimo di una settimana dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che comporti la perdita - temporanea o permanente - dei requisiti di idoneità.

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Articolo 9 - SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00 che sarà applicata secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sarà applicata una sanzione pecuniaria pari ad Euro 500,00 qualora in caso di verifica e controllo da parte degli organi di polizia qualora venga accertato il trasporto di bagagli a bordo durante il trasporto turistico dei passeggeri.

Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente Regolamento postulano un richiamo alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e, per quanto applicabili, nella Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e nel vigente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e Modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE AMATO
Data: 23/05/2023 15:46:30

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente da: Emanuele Fortunato
Organizzazione: COMUNE DI
SIRACUSA/80001010893
Data: 23/05/2023 15:53:06



SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO DI TIPO TURISTICO-RICREATIVO a carattere stagionale dal 1 aprile al 31 ottobre

ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE EFFETTUATO CON VELOCIPEDI E MOTOCARROZZETTE

Individuazione, quali punti di interesse storico, artistico e paesaggistico di attrazione turistica:

Ortigia, il Parco Archeologico Neapolis, il Santuario Madonna delle Lacrime, il Museo Archeologico Paolo Orsi, le Catacombe di S. Giovanni, Piazza S. Lucia, Latomie dei Cappuccini

Il percorso prestabilito per Ortigia è il seguente:

Stazionamento Via Rodi (parcheggio Molo S. Antonio), Via Malta, Ponte S. Lucia, Via dei Mille, Viale Mazzini, Via Ruggero Settimi, Passeggio Aretusa;

Zona fermata per Piazza Duomo e dintorni, Largo Aretusa, Via Castello Maniace, Via Gaetano Abela, Lungomare Ortigia, Largo della Gancia, Via Eolo, Via Nizza, Belvedere San Giacomo, Via dei Tolomei, Via Mastrarua, Lungomare di Levante Elio Vittorini, Riva Nazario Sauro – Zona sosta Tempio di Apollo e dintorni, Via del Forte Casanova, Riva della Posta, Ponte Umbertino, Corso Umberto, Via Perasso, Via Bengasi, Via Rodi.

Il percorso previsto per le altre aree turistiche è il seguente:

Stazionamento Via Rodi (parcheggio Molo S. Antonio), Via Sen. G. Maieli, Corso Umberto, Viale Regina Margherita, Via Dell'Arsenale, Viale Armando Diaz, Largo Gilippo, Viale Luigi Cadorna incrocio Viale Teocrito con alternative:

- 1 a sinistra Dir. Parco Archeologico Neapolis, - Viale Teocrito, Viale Augusto, Via F. Saverio Cavallari, Viale Paolo Orsi, Corso Gelone, Viale Teocrito, Viale Luigi Cadorna, Piazza Euripide, Via Epicarmo, Via Re Ierone II, Largo Gilippo, Viale Armando Diaz, Via Vincenzo Gioberti, Via A. Rizza, Via G. B. Perasso, Via Bengasi, Via Rodi.
- 2 a destra per Via Von Platen, Piazzale Carmelo Ganci, Via Maria Politi Laudien, Piazza Cappuccini, Via dell'Unità d'Italia, Via Bignami, Piazza S. Lucia, Via Ibla, Via dell'Unità d'Italia, Via dello Sbarcadero S. Lucia, Via dell'Arsenale, Viale Armando Diaz, Via V. Gioberti, Via A. Rizza, Via Perasso, Via Bengasi e Via Rodi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE AMATO
Data: 23/05/2023 15:46:56

Firmato digitalmente da: Emanuele Fortunato
Organizzazione: COMUNE DI
SIRACUSA/80001010893
Data: 23/05/2023 15:54:44